

**Associazione SPORTIVA DILETTANTISTICA
STATUTO**

Art. 1 ó Denominazione e sede

La **"GRUPPO SPORTIVO SANTA MARIA HOE' - Associazione SPORTIVA DILETTANTISTICA"** anche denominata **"G.S. S. MARIA HOE' A.S.D."** è un'Associazione riconosciuta, costituita ai sensi degli artt.14 e ss. del Codice civile, dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo n.36/2021, con sede nel Comune di Santa Maria Hoe'.

Art. 2 ó Scopo

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Non potranno essere distribuiti, nemmeno in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. Il fine istituzionale dell'Associazione è l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, in particolare, la pratica, il mantenimento e la diffusione delle attività sportive tra gli associati e i terzi in particolare delle seguenti discipline sportive: attività della pallavolo, della ginnastica artistica, del calcio, del calcetto, della pallacanestro, del tennis tavolo, delle attività connesse alle stesse, dell'attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, della ginnastica per tutti, dell'avviamento e del mantenimento all'attività sportiva compresa la preparazione atletica anche di atleti di altri soggetti giuridici sportivi volte a migliorare la fisiologia e la condizione psico-fisica dell'organismo e di ogni altra attività motoria e ricreativa idonea a promuovere la conoscenza e la pratica degli stessi sports. In particolare l'Associazione promuoverà:
 - a) corsi sportivi, eventi e manifestazioni sportive comunque denominati nei settori indicati;
 - b) l'organizzazione di attività sportive per gli associati con la partecipazione ad eventi organizzati in proprio o da terzi e alle gare sportive;
 - c) l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive anche a favore dei giovani e di atleti con disabilità;
 - d) la promozione e la formazione degli associati, di atleti e di competitori per la pratica, l'approfondimento degli sport citati;
 - e) lo svolgimento di ogni iniziativa idonea a favorire e promuovere le attività summenzionate e l'attività delle ginnastiche finalizzate alla salute e al fitness;
 - f) l'organizzazione di attività complementari e collegate alla preparazione fisica degli associati e degli atleti nelle discipline suddette.
3. L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività delle cariche associative nonché dall'obbligatorietà del rendiconto.
4. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e/o degli enti di promozione e/o degli Organismi Affiliati nazionali quali le FSN (Federazioni Sportive Nazionali), le DSA (Discipline Sportive Associate) e gli EPS (Enti di Promozione Sportiva) riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) o dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico), cui si dovesse affiliare e s'impegna sin d'ora ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti degli stessi dovessero adottare a suo carico, di carattere tecnico e disciplinare, attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le

norme degli statuti e dei regolamenti federali e degli enti di promozione, nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate. L'Associazione potrà iscriversi al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche o registro analogo tenuto dal Dipartimento per lo sport o da altro ente conformemente alle previsioni della normativa sportiva in essere conformandosi agli adempimenti eventualmente richiesti dalla stessa anche allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. L'Associazione potrà esercitare, ai sensi dell'art.9 D.Lgs. 36/2021, attività diverse da quelle principali di cui sopra, in modo secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. L'Associazione promuove la diffusione e lo sviluppo delle attività sportive. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione può, inoltre secondo criteri e limiti definiti dalla normativa:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, di finanziamenti, a breve o a lungo termine, anche da associati (in questo caso infruttiferi di interessi), l'acquisto a qualunque titolo di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, con enti pubblici e privati che siano ritenute opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui risulti proprietaria, concessionaria, locataria, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti;
- c) ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi statutari. L'Associazione può svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ricevere sponsorizzazioni, svolgere attività promo pubblicitarie attraverso l'attività sportiva, l'organizzazione di eventi sportivi, culturali-sportivi, attività ludiche sportive per l'avvicinamento allo sport, viaggi e soggiorni di perfezionamento, specializzazione, camp estivi per l'avvicinamento ai vari sport, eventi ricreativi, feste, manifestazioni ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, la cessione di abbigliamento sportivo e attrezzature di vario genere per le attività sportive anche nei confronti di non associati, gestire strutture, impianti sportivi, bar, ristoranti quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

7. L'Associazione adotterà gli strumenti e si doterà del personale necessario per la predisposizione dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal codice per le pari opportunità tra uomo e donna o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale (c.d. "Modelli e Codici per la "safeguarding") nonché di adempimenti connessi ed eventuali previsti da modifiche successive ed integrative della stessa normativa

Art. 3 - Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati ex art. 23 del presente

Statuto.

Art. 4 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di associati persone fisiche e giuridiche, queste ultime attraverso la persona del loro rappresentante legale, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. Sono previste le seguenti categorie di soci:

- a) Socio benemerito o onorario;
- b) Socio sostenitore;
- c) Socio ordinario.

Nella categoria "socio benemerito od onorario" sono ammessi i soci ordinari che a insindacabile giudizio del Consiglio direttivo, si siano segnalati per particolari atti di merito o benemerita compiuti a favore dell'Associazione o che si siano resi protagonisti di particolare pregio o rilievo nelle attività sportive per la comunità locale. Per tali soci il Consiglio direttivo a proprio insindacabile giudizio potrà esentare i "soci benemeriti o onorari" dal pagamento della quota associativa.

Nella categoria "socio sostenitore" sono ammessi i soci ordinari che versano una quota non inferiore al triplo della quota base.

Potrà essere istituita la categoria dei "soci atleti" composta dai soci ordinari che svolgono l'attività sportiva agonistica in favore dell'Associazione. I soci atleti oltre ad essere considerati soci ordinari con tutti i diritti e doveri spettanti agli stessi, potranno godere di particolare assistenza da parte dell'Associazione e supporto dell'attività sportiva.

2. Per ottenere la qualifica di socio, ogni aspirante socio dovrà presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, redatta su apposito modulo.

L'aspirante socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di possedere tutti requisiti richiesti per l'ammissione a socio dell'Associazione, di condividere gli scopi e le finalità associative, di conoscere e di accettare il presente Statuto, con particolare riferimento agli articoli che disciplinano i diritti ed i doveri dei soci e le cause di perdita della qualifica di associato, e si impegna a rispettare i precetti, le norme, le condizioni e le indicazioni previste dal presente Statuto e da eventuali regolamenti interni, qualora emanati, nonché le delibere e le indicazioni degli organi associativi.

La qualifica di socio si acquisisce al momento della sottoscrizione della richiesta di ammissione e del pagamento della relativa quota, salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo, che dovrà pronunciarsi entro un mese dalla domanda, anche mediante modulo informatico con accettazione o firma apposta elettronicamente o tramite scansione o mediante altri sistemi informatici.

L'eventuale giudizio negativo del Consiglio Direttivo deve essere sempre motivato e contro tale decisione è ammesso appello all'Assemblea Generale dei Soci, la quale delibera in merito.

La domanda di ammissione a socio riguardante un aspirante socio minorenni deve essere firmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

3. La quota associativa è annuale e il suo valore è determinato dal Consiglio Direttivo. La quota per qualsiasi tipologia di associato non può essere trasferita a terzi o rivalutata e non dà diritto ad alcun utile o dividendo. Il versamento della quota costituisce un obbligo per il socio.

Art. 5 - Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee nonché del diritto di elettorato attivo e passivo ed in particolare del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Tali diritti verranno automaticamente acquisiti dal socio minorenni alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Gli associati e i loro familiari, nel rispetto degli appositi regolamenti, hanno diritto di frequentare i locali e le strutture dell'Associazione e di usufruire dei relativi servizi e di partecipare a tutte le attività e manifestazioni indette dall'Associazione (se richiesto pagando le relative quote per le attività stesse e secondo le modalità stabilite dai regolamenti interni).
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
3. La qualifica di associato dà diritto a partecipare alle iniziative indette dall'Associazione.
4. Tutti i soci hanno il dovere di:
 - a) corrispondere, al momento della loro ammissione, e successivamente entro un mese dall'inizio di ogni esercizio sociale, una quota associativa, il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo. La quota associativa è versata a fondo perduto e non è mai rimborsabile, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, non è cedibile e non è rivalutabile. L'associato non in regola con il pagamento della quota associativa non può esercitare i diritti spettantigli come tale;
 - b) osservare ed accettare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
 - c) osservare le disposizioni sia legislative che regolamentari vigenti in materia sportiva, con particolare riferimento alle regole dettate dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di Promozione Sportiva cui l'Associazione dovesse aderire;
 - d) cooperare attivamente al perseguimento degli scopi dell'Associazione;
 - e) osservare un comportamento corretto, dignitoso e rispettoso degli altri soci, dei collaboratori dell'Associazione e dei dirigenti della stessa;
 - f) astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione e dei suoi dirigenti ed allenatori.

Art. 6 - Decadenza degli associati

1. Lo status di socio si perde per:
 - a) recesso (dimissione volontaria), da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo, il quale avrà efficacia decorsi 30 giorni dalla data in cui la notifica perviene al Consiglio Direttivo; il recesso per giusta causa ha efficacia immediata;
 - b) esclusione, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo, contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell'Associazione. Sono considerate azioni disonorevoli, a fini esemplificativi, ma non esaustivi: l'espressione a mezzo stampa, web, social network o altre modalità atte a raggiungere un vasto pubblico, di giudizi offensivi o disonorevoli nei confronti dell'Associazione o dei suoi componenti; l'aver riportato condanne penali e/o sportive definitive, anche a seguito di patteggiamento, per doping;

avere indotto (soprattutto da parte di tecnici e dirigenti) gli atleti all'esercizio delle pratiche dopanti ovvero avere omesso di segnalare al Consiglio Direttivo, per l'applicazione delle opportune sanzioni - laddove a conoscenza - eventuali comportamenti riconducibili ad una fattispecie di doping da parte degli atleti;

c) decadenza a causa di morosità in caso di ritardo protrattosi per oltre due mesi dalla scadenza del termine fissato per il pagamento della quota associativa;

d) decesso del socio.

2. La perdita di qualifica di socio, da qualsiasi motivo determinata, non conferisce al socio uscente alcun diritto di rimborso del valore della quota associativa e dei contributi versati, né alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

3. Il provvedimento di esclusione, comprensivo delle motivazioni per cui è stato adottato, deve essere notificato al soggetto interessato.

4. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento da parte del Consiglio direttivo, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Entro tale termine è ammesso ricorso all'assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia del provvedimento è sospesa fino alla pronuncia di detto organo. L'assemblea deve essere convocata nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso. Nel corso di tale assemblea si procederà in contraddittorio con l'interessato, che deve essere appositamente convocato, ad una disamina degli addebiti.

Art. 7 - Organi

Gli organi sociali sono:

- * l'Assemblea degli associati;
- * il Consiglio Direttivo;
- * il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato;
- * l'Organo di controllo, se nominato.

Art. 8 - Assemblea

1. L'Assemblea degli associati è l'organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate vincolano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

2. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia od in altro Paese dell'Unione Europea.

3. L'assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. E' pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 9 ó Convocazione e compiti dell'Assemblea

1. L'assemblea dovrà essere convocata almeno otto giorni prima dell'assemblea stessa tramite diverse modalità, a scelta del Consiglio purchè garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, quali: avviso a mezzo posta ordinaria o elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo dal Consiglio. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'Assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa all'atto della richiesta e che ne proponga l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

3. Spetta all'Assemblea Ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, la nomina degli organi sociali, l'approvazione del rendiconto economico – finanziario e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

4. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto sociale, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione e devoluzione del patrimonio.

5. Potranno partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

6. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.

Art. 10 - Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2. L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. In seconda convocazione tanto l'Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibereranno con il voto della maggioranza dei presenti.

4. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente Statuto che, per particolari decisioni, richiedano diverse specifiche maggioranze.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea. Il Consiglio può essere composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e/o il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito; tuttavia l'assemblea può attribuire un

compenso agli amministratori ed ai soci investiti di incarichi operativi, a condizione che i compensi erogati non costituiscano distribuzione indiretta di utili come individuata dall'art. 8, D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e che non siano stati assoggettati da parte del CONI o del CIP di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali, discipline sportive associate o ente di promozione ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

3. E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP cui l'Associazione si affilierà.

Art. 12 - Dimissioni

1. Se per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti provvederanno a conferire l'incarico ai soci che nelle votazioni per l'elezione dello stesso Consiglio Direttivo avevano riportato il numero di preferenze immediatamente inferiori a quello dell'ultimo Consigliere eletto.

Qualora non vi siano "primi non eletti", i Consiglieri in carica convocheranno l'assemblea per la nomina del numero di consiglieri mancanti. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 13 - Convocazione Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Le riunioni del Consiglio Direttivo si potranno svolgere anche per audio o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 14 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo sono attribuite tutte le funzioni inerenti la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto, e lo stesso potrà compiere tutti gli atti di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, che la legge o il presente Statuto non attribuiscono all'assemblea degli associati, e secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea stessa.

2. In particolare, al Consiglio Direttivo sono attribuite le competenze relative a:

a) la predisposizione del programma annuale delle attività da proporre all'assemblea degli associati;

- b) l'eventuale predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- c) la predisposizione del bilancio consuntivo (o rendiconto economico/finanziario), nonché della relazione economica e associativa, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- d) l'esame delle domande di ammissione o dimissione degli associati e le deliberazioni in ordine alle stesse;
- e) la determinazione delle quote associative e delle quote di frequenza, da parte degli associati e dei tesserati alle attività organizzate dall'Associazione;
- f) l'adozione di provvedimenti disciplinari a carico degli associati e dei tesserati e i provvedimenti di esclusione degli stessi, salva l'eventuale successiva ratifica dell'assemblea degli associati;
- g) la tenuta dei libri contabili e sociali, se e nella misura richieste dalla legge o dal presente Statuto;
- h) la gestione dei c/c bancari e della tesoreria;
- i) l'instaurazione degli eventuali rapporti di lavoro, l'individuazione dei collaboratori dell'Associazione e la definizione delle relative mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- j) l'indizione delle assemblee degli associati;
- k) la redazione degli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione e/o di singoli settori di attività;
- l) il conferimento e la revoca di procure speciali;
- m) la ratifica, o il respingimento, dei provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente o da singoli Consiglieri.

Art. 15 - Il rendiconto

1. Il Consiglio direttivo deve redigere annualmente il rendiconto dell'Associazione. Il rendiconto deve informare circa la situazione economica finanziaria dell'Associazione.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell'Associazione, nel rispetto della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Il rendiconto deve essere annualmente approvato dall'assemblea.

Art. 16 Il Presidente

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo dirige l'Associazione e ne ha la legale rappresentanza.

Art. 17 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni alle quali venga espressamente delegato.

Art. 18 - Il Segretario e/o Tesoriere

1. Se nominato, il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, e attende alla corrispondenza. Se nominato, il tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili e della redazione del rendiconto da sottoporre al Consiglio.

Qualora non diversamente indicato, alla funzione di Presidente spettano anche la funzione di Segretario e Tesoriere.

Art. 19 6 Collegio dei Revisori e Organo di Controllo

1. La gestione dell'Associazione può essere controllata da un Organo di Controllo. L'Organo di Controllo, qualora nominato, è formato da tre componenti eletti dall'Assemblea tra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo. I

componenti dell'Organo di Controllo, se eletti, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

2. In caso di obbligo di legge, la revisione legale dei conti è attribuita ad un Collegio dei Revisori che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, che saranno comunque scelti dal Consiglio Direttivo, anche tra i non associati.

Art. 20 - Presidente onorario

1. Il Consiglio Direttivo potrà nominare uno o più Presidenti Onorari (detti anche Presidenti Emeriti) tra le persone che si sono distinte per un impegno di particolare interesse nei confronti dell'Associazione. Il Presidente Onorario (o Presidente Emerito) avrà esclusivamente gli stessi diritti di un socio ordinario.

Art. 21 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 22 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti e associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi delle attività organizzate dall'Associazione, dagli avanzi netti di gestione, dai beni mobili e immobili che comunque divengano di proprietà dell'Associazione. A norma dell'art. 37 C.C. i sopra citati mezzi finanziari e i beni acquistati con essi costituiscono il fondo comune dell'Associazione.

2. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominati, a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto ex art.8 D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 23 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci, salvo diversa disposizione di legge.

2. Il patrimonio residuo dell'Associazione, dopo avere onorato tutti i debiti, dovrà essere devoluto, secondo le deliberazioni assembleari, ai fini previsti dal precedente art. 2 ad altra Associazione avente finalità analoghe o ad altri fini sportivi e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

3. E' tassativamente esclusa, sia nel corso della vita associativa che in caso di scioglimento, qualsiasi distribuzione fra gli associati, anche in modo indiretto, di beni, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o quote di capitale.

Art. 24 - Norma di rinvio

1. Le disposizioni del presente Statuto dovranno sempre conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e/o del CIP, agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva cui l'Associazione delibererà di affiliarsi, nonché delle organizzazioni sportive internazionali cui tali enti aderiscono.

2. Il contenuto del presente Statuto, laddove contrastante con lo Statuto Federale e con i Regolamenti della Federazione affiliante, salvo che sia rispondente a inderogabili norme di legge, deve intendersi inefficace.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano, in

quanto compatibili: le disposizioni degli Statuti e dei regolamenti delle federazioni e degli enti di promozione cui l'Associazione è affiliata, del CONI e/o del CIP nel cui registro l'Associazione è iscritta ed alle cui norme e direttive è tenuta a conformarsi, le disposizioni relative al Registro nazionale delle Attività sportive nel cui registro l'Associazione è iscritta. In subordine, trovano applicazione le norme del Codice Civile, del Testo Unico delle imposte sui redditi ed in particolare quanto previsto dagli art. 143 Tuir e seguenti e le leggi speciali in materia di enti non commerciali; trova inoltre applicazione la normativa prevista dalla Legge n. 86/2019 e successive modifiche e integrazioni.

F.to Marco Alfredo Pennati

F.to Laura Piffaretti

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo nei miei atti, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, numero 82.

Lecco, lì 27 giugno 2024.

Firmato Laura Piffaretti